

N. 0032694

09/11/2011

Cl. 6.5 MANUTENZ. LLPP  
UDC: AMM LLPP - SUE

Tec. LL.PP. 6,5

A. L. M.

Edile,

Brescia 02 MAG 2011

*Ministero per i Beni e le*

*Attività Culturali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DI BRESCIA CREMONA MANTOVA

*Al*

Comune di Montichiari  
Piazza Municipio 1  
25018 Montichiari (BS)

Prot. n. 0024423 Allegati  
Class. 34.19.07  
Fascicolo/114IAO sottofascicolo/  
rif. 12211 del 31/05/2011

*Risposta al Foglio del* 31/05/2011  
*Div. Sez. N.* 16324

OGGETTO: MONTICHIARI (BS) - Ex Macello -  
Tutela della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 art. 10  
Restauro conservativo e funzionale  
Autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4

Con riferimento alla richiesta sopraindicata;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91";

Vista la documentazione descrittiva delle opere che si intendono realizzare nell'immobile indicato in oggetto, sottoposto alla tutela della Parte Seconda, Titolo I, del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42;

Ritenuto che le caratteristiche delle opere di cui sopra, così come desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, autorizza l'esecuzione delle opere in questione, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle prescrizioni sotto indicate.

Si rammenta infine che ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la concessione della presente approvazione si fonda (ad esempio la scoperta di pitture murali, decorazioni, rilevanti elementi architettonici o strutturali, ecc.), dovrà essere immediatamente notificata all'Ufficio scrivente.

Le già richiamate prescrizioni di esecuzione delle opere di cui sopra sono le seguenti:

Non si autorizza:

- ▲ alcuna sottomurazione delle murature dell'edificio in quanto non dimostrata da analisi critica di dimostrati cedimenti;
- ▲ qualsiasi apertura sulla copertura per alloggiarvi unità esterne degli impianti;
- ▲ la nuova soletta sopra i nuovi servizi igienici;
- ▲ la demolizione dei setti murari della parte destra dell'edificio salvo che non siano partizione non originaria (da concordare con questa Soprintendenza);
- ▲ la sostituzione del portone scorrevole in ferro verniciato con una nuova facciata continua in vetro perchè soluzione estranea al manufatto;
- ▲ alcuna demolizione di intonaci salvo le parti ammalorate della zoccolatura ed i tamponamenti delle finestrate;
- ▲ In sostituzione delle lastre di eternit di copertura si prescrive la posa di tegole marsigliesi in quanto tipologicamente e storicamente più idonee;

Impianti: sulle murature antiche non è consentito eseguire scassi per collocare gli impianti che dovranno pertanto correre esternamente in apposite canaline o riutilizzando i cavidotti esistenti;